



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

64010 ROCCA S. MARIA (TE) - tel. 0861/63122 - Fax: 0861/63279 -- C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678 -- E-MAIL: roccasm@roccasm.it — E-MAIL certificata: roccasm@pec.it

Area Affari Generali

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA SANTA MARIA – FONDO DI SOSTEGNO NAZIONALE D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15-01-2024

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente bando definisce le modalità per la ripartizione, l'attribuzione e l'erogazione a favore delle attività economiche commerciali e artigianali nel Comune di Rocca Santa Maria delle risorse assegnate in attuazione al D.P.C.M. 24 settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 del 04/12/2020. Risorse assegnate ai Comuni delle Aree Interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, a valore sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. In conformità a quanto stabilito al comma 1 e alla lettera a), comma 2 dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, le risorse disponibili per l'anno 2021 saranno assegnate alle attività commerciali e artigianali che ne faranno richiesta secondo le modalità di seguito illustrate, quale erogazione di contributo a fondo perduto per spese di gestione, vista anche la particolare situazione di crisi socio-economica determinatasi a causa della pandemia da Covid-19.

3. Per le risorse assegnate con medesimo D.P.C.M. per l'anno, con successivo/i bando/i verranno stabilite modalità di ripartizione e attribuzione anche per quanto stabilito alla lettera b), comma 2 dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALITÀ 2021

1. La dotazione finanziaria del presente bando per l'anno 2021 ammonta a complessivi € 12.249,00 come stabilito dai criteri di ripartizione e assegnazione ai singoli Comuni contenuti negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 24 settembre 2020. Risorse accertate in entrata sul bilancio comunale – esercizio finanziario 2023 – sull'apposito capitolo di bilancio corrente anno.

Per l'anno 2022 le risorse disponibili ammonteranno a 12.249,00/anno.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per spese di gestione annualità 2021 e verrà assegnata a ciascuna impresa candidata e ammessa sulla base dei criteri e delle modalità indicate ai successivi articoli 4 e 5.

2. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.

717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse a fruire del contributo ***le piccole e micro imprese*** svolte in ambito commerciale e artigianale con sede o unità operativa nel Comune di Rocca Santa Maria, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti (requisiti in possesso al momento della domanda):

- piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgono attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Rocca Santa Maria (lettera a, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020);
- piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese (lettera b, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020);
- piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo (lettera c, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020)

e che:

- abbiano regolarità contributiva (*siano in regola con il DURC*);
- la cui attività non risulti cessata alla data del 31.12.2021;
- non ricorrono in motivi di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardo al titolare dell'impresa e/o ai soci e ai soggetti indicati nella richiamata normativa, come da autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 presente nella domanda.

ART. 5 – DETERMINAZIONE, MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo da ripartire per l'annualità 2021 ed ammontante complessivamente ad € 12.249,00 sarà concesso nella forma del fondo perduto e fissato entro il limite massimo di € 2.000,00 per ogni domanda e destinato a tutte le attività commerciali come individuate dall'art. 6 della L.R. n. 23/2018:

. Art. 6

(Attività commerciali)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per attività commerciali:
 - il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;
 - il commercio all'ingrosso;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - il commercio su aree pubbliche;
 - le attività fieristiche;
 - la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - la distribuzione dei carburanti per autotrazione.
2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza del lavoro
Fermo restando il limite massimo complessivo del contributo per l'anno 2021 stabilito in € 2.000,00 per ogni

attività commerciale, le somme cui sopra saranno ripartite proporzionalmente fra tutte le imprese che avanzeranno istanza e che ne avranno diritto. Eventuali disponibilità residue potranno essere ripartite proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.

Per le attività stagionali il contributo sarà assegnato proporzionalmente ai soli periodi di apertura dell'esercizio.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. Ciascun titolare / rappresentante legale di impresa commerciale operante sul territorio può presentare una sola domanda per ogni distinta sede locale di attività, fino ad un massimo di n. 03 istanze. L'istanza potrà essere avanzata solo per ogni sede operativa presente sul territorio ed indipendentemente dal numero e tipologie commerciali esercitata nella stessa sede. (es.: unità locale con bar/ristorante/albergo potrà presentare una sola istanza, ecc.)
2. Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci; utilizzando unicamente il fac-simile predisposto ed allegato A) al presente bando **entro e non oltre le ore 13:00 del 05-02-2024** esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: roccasm@pec.it;
3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (se non firmata digitalmente);
 - c. numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - e. numero di protocollo del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
5. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte su modello difforme;
 - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
6. Il Comune di Rocca Santa Maria non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 –MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. In relazione alle richieste che saranno pervenute secondo le modalità e entro il termine di cui al precedente art. 6, il Responsabile del Servizio amministrativo del Comune di Rocca Santa Maria, con propria Determinazione, provvederà a redigere apposita assegnazione del contributo a ogni singolo richiedente idoneo, secondo i criteri in precedenza riportati.
2. Successivamente, espletate le attività di controllo rispetto alle dichiarazioni rese unitamente alla domanda di contributo, si provvederà alla corresponsione del contributo assegnato sul conto corrente che il richiedente avrà provveduto a indicare sull'istanza presentata. Ai sensi del comma 2, art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, ogni sostegno che verrà concesso ad ogni attività economica sarà identificato con l'attribuzione di un Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 8 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione

mendaci.

ART. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è il Sig. Sacchetti Fabrizio – Responsabile Area Amministrativa dell’Ente – pec: roccasm@pec.it – email: roccasm@roccasm.it
2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite l’indirizzo PEC indicato nella domanda dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa al contributo ricevuto presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare l’eventuale documentazione integrativa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo;
 - e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 11 - REVOCHES

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.

ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rocca Santa Maria – 086163122 – roccasm@roccasm.it – roccasm@pec.it;
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

4.I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5.Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6.Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

ART. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1.Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Rocca Santa Maria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo dirivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2.In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fabrizio SACCHETTI

Allegati: A – Modello “Richiesta di contributo a fondo perduto – emergenza COVID-19 – DPCM 24/09/20